

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale** e **ROSATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1966

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 marzo 1965, n. 155, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle precedenti norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi. In particolare, il secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che disponeva l'inquadramento degli aventi diritto al collocamento obbligatorio « nei posti iniziali della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio », è stato sostituito con un nuovo comma che ne dispone il diretto inquadramento, « nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico ».

Tale dizione ha inteso, come si legge nella relazione al disegno di legge, « impedire in avvenire i dubbi di interpretazione che si sono frequentemente verificati a tutto danno degli aspiranti al lavoro », relativi alla eventuale inesistenza nel ruolo organico della specifica qualifica di centralinista telefonico e alla eventuale completezza del ruolo organico stesso.

Il primo ostacolo è stato espressamente superato sanzionando l'assoluta irrilevanza della eventuale inesistenza nel ruolo organico della specifica qualifica di centralinista telefonico.

Il secondo ostacolo è stato altrettanto chiaramente superato sostituendo alla alternativa tra l'inquadramento nel ruolo organico e l'inquadramento nella corrispondente categoria degli impiegati non di ruolo (alternativa peraltro già intesa ed applicata nel senso che il secondo provvedimento non poteva avere che carattere sussidiario, di provvisorio e subordinato ripiego, ed essere valido solo fino a quando non si fossero resi vacanti posti iniziali del ruolo organico), lo inquadramento diretto nel ruolo medesimo.

È ovvio che, essendo stata disposta la soppressione dell'alternativa sussidiaria tra ruolo e avventiziato proprio perchè essa dava adito a contrasti interpretativi in sede di applicazione e, di conseguenza, a discordanti comportamenti di pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, a tutto danno dei lavoratori minorati, con tale disposizione non si è affatto inteso negare perciò qualsiasi alternativa alla impossibilità di assunzione causata dall'eventuale completezza del ruolo organico. Semplicemente si è voluto negare l'alternativa sussidiaria dell'avventiziato in quanto l'esperienza ha dimostrato ampiamente che, una volta inquadrati i lavoratori minorati aventi diritto al collocamento nel personale non di ruolo, talune amministrazioni frappongono seri ostacoli all'adempimento della legge, anche per la dif-

ficoltà degli interessati stessi ad esercitare un adeguato controllo circa il verificarsi delle vacanze nel ruolo organico, e li mantengono pertanto in qualità di avventizi.

La legge 5 marzo 1965, n. 155, ha voluto nel suo complesso (con l'estensione del collocamento alla sola condizione della esistenza del centralino, l'estensione del collocamento all'età di 50 anni, la definizione di centralino, la precisa delimitazione delle esclusioni, la definizione di cecità, l'equiparazione dei trasferimenti alle nuove assunzioni e l'imposizione del collocamento direttamente in ruolo) chiarire e rafforzare i criteri del collocamento medesimo, eliminando dubbi e incertezze che potevano danneggiare i lavoratori minorati.

È dunque palesemente infondato sostenere (come peraltro alcune amministrazioni hanno ora sostenuto, pur contraddette da altre che hanno invece espresso il parere che la legge consenta l'inquadramento dei ciechi anche in soprannumero qualora e finché non esistano vacanze in organico) che la soppressione dell'alternativa sussidiaria tra ruolo e avventiziato, disposta proprio per eliminare gli inconvenienti lamentati, si risolva ora in un danno maggiore per gli aventi diritto al collocamento e, in pratica, in un comodo espediente per eludere la legge: vale

a dire che l'imposizione del diretto collocamento in ruolo comporti che l'assunzione dei lavoratori minorati possa avvenire soltanto in corrispondenza di posti vacanti negli organici della carriera esecutiva, escludendo ogni possibilità di assunzioni nel caso di completezza del ruolo organico stesso.

Tale interpretazione del volere della legge contrasta in modo stridente con tutto l'insieme delle norme tese invece a favorire il collocamento nonchè il migliore trattamento giuridico ed economico dei lavoratori minorati.

Occorre dunque che sia il Parlamento che, fornendo una interpretazione autentica della norma in questione, interpretazione che peraltro è l'unica logica, possibile e consona allo spirito della legge, fughi ogni ulteriore perplessità e renda così completamente operante la legge stessa.

Per queste ragioni si confida che il presente disegno di legge verrà sollecitamente approvato: si compirà con tale provvedimento un ulteriore, doveroso e concreto atto di solidarietà da parte del legislatore il quale, con una interpretazione autentica delle proprie norme, ribadirà i fini altamente sociali che con esse ha voluto conseguire, eliminando così gli ostacoli che ancora vengono frapposti alla loro completa attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, va interpretata nel senso che gli aventi diritto al collocamento obbligatorio, qualora e finché non esistano vacanze di organico, debbono essere inquadrati e assunti indipendentemente dalla situazione dell'organico.